

CIRCOLARE 4/2025

Gentili Clienti,

con la presente Circolare vi presentiamo alcune informazioni utili e alcune novità, a nostro avviso le più rilevanti, emerse nelle ultime settimane.



L'ESSENZIALE IN BREVE

- **Doppia imposizione transnazionale:** come evitarla su dividendi, interessi e canoni
- **Relazione semestrale:** obblighi informativi degli amministratori nelle società di capitali
- **Detrazioni fiscali:** in arrivo una stretta per i redditi superiori a 75.000 euro
- **Ferie aziendali:** 11.08.2025 – 15.08.2025

Doppia imposizione transnazionale di dividendi, interessi e canoni

Una questione spesso portatrice di dubbi per le società che si articolano in gruppi transnazionali è quella riguardante la tassazione dei flussi di cassa tra imprese con sedi in diversi stati dell'Unione Europea, che normalmente avviene sia tramite una ritenuta alla fonte operata dalla società erogante, a seconda dell'accordo sulla doppia imposizione che intercorre tra i due stati, sia in capo alla beneficiaria tramite tassazione ordinaria. Tra i casi più comuni si possono citare i dividendi nel caso in cui società "madre" e "figlia" risiedano in differenti nazioni UE, così come il pagamento di interessi o canoni infragruppo.

In questi casi, è possibile evitare una doppia imposizione piena, quindi la tassazione integrale dello stesso flusso di cassa in entrambi gli stati. In riferimento alla ritenuta alla fonte, nel concreto, i fenomeni di doppia imposizione fiscale, si possono evitare o ridurre esentando l'importo ricevuto da tassazione oppure riducendo l'aliquota con conseguente genesi un credito d'imposta pari alla ritenuta subita nella nazione da cui la somma di denaro proviene.

Per fare quanto sopra illustrato, è necessario predisporre **una volta all'anno** uno degli appositi modelli forniti dall'autorità fiscale e reperibili online, assieme al frontespizio comune a tutti i modelli e ad un attestato di residenza fiscale che certifica la residenza fiscale estera della società beneficiaria. Anche questi ultimi due documenti sono disponibili online. Se la ritenuta è già stata applicata in misura superiore a quella prevista in applicazione degli accordi fiscali tra i due stati, la società estera può richiedere il rimborso dell'imposta trattenuta in eccesso.

In caso la sua società fosse coinvolta in alcune delle operazioni transnazionali sopra descritte, la invitiamo a contattare il suo consulente per predisporre la modulistica necessaria al fine di ridurre il loro impatto fiscale.

Relazione semestrale: obblighi informativi dell'Organo Amministrativo nelle società di capitali

Desideriamo ricordare che con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi (Decreto-legge n. 14/2019), l'obbligo di redigere la relazione semestrale è stato esteso, a determinate condizioni, anche alle **società a responsabilità limitata**. In precedenza, esso era previsto solo per le società per azioni.

L'obbligo sussiste per le società a responsabilità limitata in tutti i casi in cui sia stato nominato un organo di controllo (in forma collegiale o di sindaco unico). Inoltre, tale obbligo di relazione sussiste se la società ha nominato più amministratori, con poteri congiunti o separati, per la gestione aziendale.

La relazione deve trattare i seguenti argomenti:

- l'andamento generale e le previsioni di sviluppo dell'attività aziendale;
- le operazioni particolarmente rilevanti e maggiormente significative.

Nel caso in cui la sua società sia soggetta a tale obbligo, la invitiamo a prendere contatto con il suo consulente per la redazione della relazione semestrale.

Detrazioni fiscali

A partire dal 2025, è stata introdotta una limitazione all'utilizzo delle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi elevati. La stretta riguarda diverse tipologie di detrazioni, ad esempio quelle relative agli interessi ipotecari, alle spese scolastiche e sportive, alle spese funerarie o ai lavori di ristrutturazione. L'intento di questa misura è quello di limitare le agevolazioni

fiscali per i contribuenti con redditi elevati e, pertanto, la nuova normativa si applica esclusivamente ai contribuenti con un reddito complessivo annuo **superiore a 75.000 euro** mentre chi si trova al di sotto di tale soglia **non** è interessato dalle nuove restrizioni. Il nuovo meccanismo prevede che, per i contribuenti coinvolti, venga calcolato un importo totale di tutte le spese ammesse in detrazione (ad eccezione, comunque, delle spese sanitarie e delle spese già sostenute negli anni precedenti) e che questo venga, in seguito, limitato ad un importo massimo.

Il tetto alle spese detraibili dipende da **due** fattori. Il primo è il **reddito**; infatti:

- per un reddito compreso tra 75.000 e 100.000 euro si considera un importo massimo di 14.000 euro;
- a partire da un reddito di 100.000 euro, la cifra si riduce a 8.000 euro.

Per determinare la soglia massima delle detrazioni fiscali, questo importo deve poi essere moltiplicato per un coefficiente legato al numero di **figli a carico** nel seguente modo:

- 0,50 senza figli;
- 0,70 con un figlio;
- 0,85 con due figli;
- 1,00 con più di due figli o almeno un figlio disabile.

Un esempio può chiarire questo calcolo apparentemente complesso: una persona con un reddito di 90.000 euro e nessun figlio a carico potrà portare in detrazione spese fino ad un massimo di 7.000 euro (14.000 x 0,5). Le eccedenze rispetto a tale importo **non** verranno prese in considerazione nel calcolo delle detrazioni fiscali.

La normativa si applica esclusivamente alle spese sostenute a partire **dal 1° gennaio 2025**. Infatti, le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, ad esempio quelle per interventi edilizi o interessi ipotecari, e che danno diritto ad una detrazione anche negli anni successivi, continueranno a essere soggette alle normative precedenti. Il nuovo sistema entrerà pienamente in vigore, quindi, solo con la dichiarazione dei redditi per l'anno 2025 (da presentare nel 2026).

Le restrizioni impatteranno, in particolare, nel caso in cui, a partire dal 2025, si sosterranno spese che dovessero dare diritto a detrazioni fiscali. Considerando, nel nostro esempio precedente una spesa di 100.000 euro per la ristrutturazione di un appartamento, qualsiasi contribuente (con la necessaria capienza fiscale) ha finora potuto usufruire di una detrazione fiscale del 50% fino a 96.000 euro per unità (4.800 all'anno). Tuttavia, con l'entrata in vigore della nuova normativa, in caso di reddito superiore a 100.000 euro e senza figli a carico, il risparmio fiscale sarà limitato a soli 2.000 euro (50% del plafond massimo di 4.000 euro)

Ferie aziendali

Ci teniamo ad informarvi che il nostro ufficio rimarrà chiuso dal giorno **11.08.2025 al 15.08.2025 compreso**.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente.

Il vostro team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.